

- b) laddove non trovi applicazione il punto di cui alla lettera a), le autorità nazionali competenti segnalano alla BCE entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date d'invio di cui alla pertinente disposizione per ciascuna voce di dati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, i dati relativi ai seguenti soggetti:
- i) soggetti vigilati significativi;
  - ii) soggetti vigilati meno significativi.

<sup>\*\*4</sup> La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

<sup>\*5</sup> Disponibile sul sito Internet dell'ABE.»;

4. è aggiunto il seguente articolo 7 ter:

«Articolo 7 ter

**Prima segnalazione successiva all'efficacia della decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea (BCE/2021/39)**

Le autorità nazionali competenti inviano i dati a loro comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 in conformità alla decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea (BCE/2021/39) \* a partire dalle prime date d'invio o di segnalazione applicabili che intervengono successivamente alla decorrenza degli effetti della presente decisione.

\* Decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2021, che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (BCE/2021/39) (GU L 300 del 24.8.2021, pag. 74).».

*Articolo 2*

**Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 3*

**Destinatari**

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 agosto 2021.

21CE2404

